



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008145 - 20/07/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma, 20 LUG. 2011

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di FERRARA
Via degli Armari 18
44121 Ferrara

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 196/2011_firma digitale di atti per il Registro Imprese

In merito al quesito formulato in data 14 giugno 2011, avente ad oggetto la possibilità che un dottore commercialista sottoscriva digitalmente e trasmetta, ai sensi dell'art. 36, comma 1-*bis*, L. 133/2008, l'atto unilaterale di rinuncia al mandato da parte di società fiduciaria intestataria di partecipazione in società a responsabilità limitata, si formulano le seguenti osservazioni.

In punto di diritto non vi è dubbio alcuno che la reintestazione di partecipazioni da società fiduciaria, ancorché originata dalla rinuncia al mandato da parte di quest'ultima, configuri a tutti gli effetti un negozio di trasferimento. Nello specifico, ove l'oggetto della reintestazione sia costituito da quote di s.r.l., dovrebbe poter trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 36, comma 1-*bis*, d.l. 112/2008 (convertito con modificazioni nella l. 133/2008). La norma citata, infatti, è espressamente applicabile agli "atti di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 2470 c.c.": dunque, secondo l'interpretazione fornita dal CNDCEC nella circolare 22 ottobre 2008, n. 6/IR (*Il trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. per atto tra vivi alla luce della l. n. 133/2008*, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti), non esclusivamente alla cessione di quote a titolo oneroso, bensì a tutti quei negozi giuridici che sortiscano, quale ultimo effetto, il trasferimento della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali. Nel caso in oggetto la rinuncia al mandato da parte della società fiduciaria implica il trasferimento, in capo al fiduciante, dei diritti connessi alla posizione giuridica di socio: di conseguenza il relativo atto ben potrebbe essere depositato presso il registro delle imprese secondo la procedura disposta dalla citata legge 133/2008.

Nondimeno, nel documento diffuso da Unioncamere congiuntamente al Consiglio Nazionale del Notariato (*Intestazione di partecipazioni di s.r.l. a società fiduciaria e adempimenti al registro delle imprese*) si dispone, per il caso in cui la reintestazione avvenga con atto unilaterale di rinuncia al mandato, che quest'ultimo sia predisposto con atto pubblico o scrittura privata autenticata e trasmesso dal notaio.

Sotto il profilo operativo si evidenzia che la predetta indicazione di prassi, peraltro non motivata in alcun modo nel citato documento, non può essere ignorata.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

